

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2125)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4ª Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati
nella seduta del 10 marzo 1967 (V. Stampato n. 3704)*

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

di concerto col Ministro del Bilancio

(PIERACCINI)

e col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 15 marzo 1967*

Aumento dello stanziamento previsto dalle leggi 15 febbraio 1957, n. 26, e 18 febbraio 1963, n. 208, per la concessione di contributi integrativi dello Stato per il servizio dei locali giudiziari

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Lo stanziamento di cui all'articolo 1 della legge 15 febbraio 1957, n. 26 e all'articolo 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 208, è aumentato come segue:

Esercizio finanziario	Milioni
1967	200
1968	600
1969	1.000
dal 1970 al 1985	1.500

Per gli anni successivi è disposto uno stanziamento nella misura seguente:

Esercizio Finanziario	Milioni
1986	1.500
1987	1.300
1988	900
1989	500

Art. 2.

All'onere di lire 200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1967, si provvederà mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al Capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo destinato al finanziamento di provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.